



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 03-04-2019

Registro Generale N. 449 del 03-04-2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO,
EX ART. 14 L.R. N. 7/1992 E S.M.I. ALL'ING. VINCENZO
PIOMBINO.

CIG:

IL SINDACO

Premesso

che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

Richiamato

L'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008, con la quale si statuisce che:

- a) è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera o dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli Enti locali e delle circoscrizioni relative";
- b) Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo - burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);

- c) vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della l.r. n. 7/1992;
- d) la norma a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica - amministrativa di soggetti che posseggano requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente locale;

Considerato che

- L'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3, comma 55 e comma 56 della legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008);

Rilevato che

L'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;

In considerazione della complessità dei compiti da svolgere è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

Rilevato

Che l'art.14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 e s.m.i. statuisce quanto segue:

- Consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;
- Prevede che il numero degli incarichi, nei comuni fino a 30.000 abitanti, non può essere superiore a due;
- Stabilisce che l'esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità;

Atteso

Che si intende avvalersi di un Esperto di settore per la definizione delle dinamiche programmatiche in merito al quadro prospettico delle azioni attuative del programma amministrativo;

Evidenziato che

- L'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza professionale, e che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione siciliana e come tale avulsa dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001;
- Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre ai precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, degli organi di decentramento, del Segretario comunale, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n.27/2001, n.38/2001 e n.3555/2004), contrariamente a quanto avviene per gli incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica;



Rilevato

- Che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n.37/08, Corte di Appello II Sez. Pen. N. 49211 del 04.12.20149);
- La Corte dei Conti – Sez. Reg. Sicilia – con deliberazione n.10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art.6, comma 7, del D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010 in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione;
- La Corte dei conti Sez. consultiva, a seguito di richiesta in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 21120111 SS.RR. Par. affermando che. " gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla Funzione di governo, come sopra specificata, fa sì ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove

ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa. Che la soluzione prospettata risulta avvalorata dal tenore letterale dell'art. 6, comma 7 della legge 122/2010 che, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle Amministrazioni", esclude le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'Amministrazione

Ritenuto

che si manifesta la necessità di disporre di un qualificato esperto in materia di lavori pubblici, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche e che l'incarico di che trattasi può essere conferito al dott. Ing. Vincenzo Piombino, nato a Canicattì (AG) il 04.05.1965 ed ivi residente in Viale Regina Elena n.11 codice Fiscale PMBVCN65E04B602J, il quale come risulta da apposito curriculum vitae, acquisito da questo Ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia;

Considerato che

Il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico in questione, al fine di mettere la sua esperienza professionale al servizio del comune;

dato atto che

- che il comune di Cefalù attualmente ha in servizio due soli funzionari, di cui uno andrà in pensione nel mese di agosto corrente anno, che devono assicurare l'efficienza dei servizi di due Settori particolarmente complessi ed importanti per il buon andamento Amministrativo dell'Ente e per assicurare il pubblico interesse: 1) il Servizio Urbanistica; 2) il Servizio LL.PP;
- che sono in scadenza i bandi di cui ai fondi europei 2016/2020 e che il Comune non può incorrere rischio di perdere i finanziamenti per le opere pubbliche;
- Visto l'art. 163 comma 2 del TUEL 2000;

Dato atto, altresì, che alla data odierna viene rispettato il numero di n. 2 esperti di cui al comma 2 del citato art.14 della L.R. n. 7/92;

- **visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **vista** la L.R.n. 7/1992 e s.m.i.;
- **visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- **visto** il Vigente Statuto Comunale;
- **Visto** il Vigente Regolamento di Contabilità dell'ente;

- **Visto** il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019, esercizio 2019;
- **Visto** lo schema di Disciplinare d'incarico opportunamente predisposto;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in premessa,

1. **Conferire** ai sensi dell'art.14 della L.R. n.7/1992 e s.m.i l'incarico di Esperto del Sindaco in materia di lavori pubblici all'ing. Vincenzo Piombino, nato a Canicattì (AG) il 04.05.1965 ed ivi residente in Viale Regina Elena n.11 codice Fiscale PMBVCN65E04B602J;
2. **Approvare** lo schema di disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **Stabilire** che l'incarico *de quo* avrà la durata di mesi 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare;
4. **Stabilire** quale corrispettivo per l'incarico un importo mensile di euro 1.890,00 compresa IVA al 22% e CNPIA al 4%
5. **Richiedere** all'ing. Vincenzo Piombino la formale accettazione delle condizioni e modalità di svolgimento dell'incarico discendente dal predetto rapporto, non costituente rapporto di pubblico impiego (comma 1 del citato art. 14 della L.R. n. 7/1992), mediante la sottoscrizione del suddetto disciplinare;
6. **Dare Atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante a complessivi euro 5.670,00, sarà imputata al capitolo 3604/2 (cod. bilancio 01.05.-2.02.03.05.001) del corrente bilancio di esercizio che verrà impegnata con successivo provvedimento del Responsabile del settore Gabinetto del Sindaco;
7. **Disporre** all'Ufficio di Segreteria di inviare copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore;
8. Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2012 n.134 nell'apposita sezione " Amministrazione Trasparente".



IL SINDACO
ROSARIO LAPUNZINA





Municipio Città di Cefalù

Provincia di Palermo

Corso Ruggero 139, Cefalù – 0921 924124 – fax 0921 421557



DISCIPLINARE

Per l'incarico di esperto esterno

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Cefalù (PA), sono presenti:

1. Il Sig. Rosario Lapunzina, nato a Gangi il 22.03.1960, in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Cefalù (PA), avente codice fiscale e partita iva 00110740826, domiciliato per la carica in Cefalù, presso il Palazzo Municipale sito Corso Ruggero n. 139, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;
2. l'ing. Vincenzo Piombino, nato a Canicattì (AG) il 04.05.1965 ed ivi residente in Viale Regina Elena n.11 codice Fiscale PMBVCN65E04B602J;

Tra le parti, come sopra costituite

Premesso che con determinazione sindacale n. _____ del _____ è stato affidato all'ing. Vincenzo Piombino, nato a Canicattì (AG) il 04.05.1965 ed ivi residente in Viale Regina Elena n.11 codice Fiscale PMBVCN65E04B602J l'incarico di esperto per le materie meglio specificate nella Determinazione medesima e nel presente Disciplinare;

si conviene e si stipula quanto appresso:

art. 1 – Affidamento e oggetto dell'incarico

Il Comune di Cefalù (PA), rappresentato come sopra, affida all'ing. Vincenzo Piombino, nato a Canicattì (AG) il 04.05.1965 ed ivi residente in Viale Regina Elena n.11 codice Fiscale PMBVCN65E04B602J, sopra generalizzato e che nel prosieguo sarà indicato solamente "il professionista o l'esperto", che accetta, l'incarico di Esperto del Sindaco, incarico, in materia di lavori pubblici, il cui oggetto è dettagliatamente specificato nella determinazione sindacale n. _____ del _____ e nel presente disciplinare.

Art. 2 – Durata dell’incarico, modifiche al Disciplinare. Recesso.

La validità e l’efficacia del presente Disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione della stesso.

L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo Disciplinare ed è valido per mesi 3.

Il Comune di Cefalù (PA) si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all’interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui l’esperto intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco di Cefalù, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Disciplinare dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 3 Modalità di espletamento dell’Incarico. Obblighi delle parti.

L’esperto si impegna a svolgere l’incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull’attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione.

Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

L’esperto nell’esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 C.C.). E’ altresì tenuto ad osservare il segreto d’ufficio su tutte le informazioni o notizie di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico. Lo stesso porterà la propria attività in idonei locali che verranno messi a disposizione dal Comune. Per il compimento dei compiti assegnati e contrattualmente convenuti con il presente atto, e comunque per ragioni inerenti l’incarico conferito, al professionista saranno assegnati dal comune i mezzi, i mezzi e gli ausili di lavoro necessari per il corretto espletamento della sua attività. Egli potrà accedere presso tutti gli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d’ufficio e sullo stato delle stesse, purché nell’ambito delle materie inerenti l’incarico svolto, intrattenere rapporti con i funzionari e con i responsabili del procedimento per lo studio, l’esame e l’approfondimento di particolari problematiche connesse all’incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell’Amministrazione comunale.

Art. 4 - Compensi

Il corrispettivo per l’incarico è stabilito in un importo mensile di euro 1.890,00 compreso IVA al 22% e CNPIA al 4%;

Art. 5 – Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto accertate gravi inadempienze debitamente contestate dall'amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine. Qualora il professionista, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.

Art.6 – Registrazione

La presente Convenzione sarà sottoposta alla registrazione fiscale in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Termini Imerese.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. Fatto in quattro esemplari ciascuno scritto su delle pagine.

Per il Comune di Cefalù

Il Sindaco

Rosario Lapunzina

L'Esperto incaricato

Ing. Vincenzo Piombino







ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

Si attesta che la presente determinazione n. **449** del **03-04-2019** viene pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente per 15 giorni al n. consecutivi con decorrenza dal

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA ROSARIA SERGI